



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 253/17/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALL'ASSOCIAZIONE LODI CREMA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO A CARATTERE COMUNITARIO IN AMBITO LOCALE "LODI CREMA TV") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 37, COMMA 1, E 39, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N. 177/05 E NELL'ART. 3, COMMI 1, 2 E 4, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 11/2017 - PROC. 80/17/ZD-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante *“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea-Legge europea 2014”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*” e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata accertata e contestata - cont. n. 11 Anno 2017 - in data 29 agosto 2017 nonché notificata in pari data all'Associazione Lodi Crema, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario in ambito locale "Lodi Crema TV", la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 37, comma 1, e 39, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. n. 177/05 nonché nell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 30 giugno al giorno 6 luglio 2017.

In particolare, sul predetto servizio di media audiovisivo, nel corso della trasmissione del programma televisivo denominato "Dedicato a voi", sono state mandate in onda comunicazioni commerciali audiovisive non riconoscibili e come tali distinguibili nettamente dal resto della programmazione televisiva, in quanto trasmesse prive di mezzi di evidente percezione ottica in violazione degli artt. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Inoltre, dal momento che prima della messa in onda del programma televisivo testé menzionato è comparsa sullo schermo televisivo la scritta "Il programma è offerto da B.M. Still Raffaello", mentre, nel corso della trasmissione del programma televisivo stesso il co-conduttore ha fatto ricorso a espressioni del tipo "bentornati all'interno della nostra trasmissione a parlare di lui il gel corpo tonificante all'arnica questo grande defaticante, antinfiammatorio naturale ecc.....", è risultata integrata la violazione dell'art. 39, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. n. 177/05.

Infine, sempre nel corso della trasmissione del medesimo programma televisivo, la conduttrice "pubblicizza le compresse di U.S.A. Red Berry" e promuove un locale ristorativo in violazione dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare appositi scritti difensivi al Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, in data 11 settembre 2017, ha dichiarato che "in merito al cambio di contesto scenico i modesti spazi dai quali trasmettiamo messi a disposizione dal Comune non ci permettano cambi di inquadrature/scenografie, considerando che si tratta anche di un programma in diretta effettuato solo con l'ausilio di volontari". Inoltre, "lo spot registrato del Gel corpo tonificante all'arnica è ambientato in uno studio con scenografie differenti rispetto allo studio della diretta". Infine, "per la mancanza di grafica all'inizio di soli 2 spot si è trattato di un mero errore di programmazione dell'addetto, verificatosi oltretutto in un periodo legato ad una riduzione di persone disponibili a causa delle ferie estive".

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, con deliberazione n. 44 del 9 ottobre 2017, ha approvato «*la relazione istruttoria conclusiva predisposta dall'Ufficio in merito ad ipotesi di violazione rilevata nella sessione di monitoraggio del 2017 nei confronti dell'associazione Lodi Crema, esercente il fornitore di servizi di media audiovisivi lineari "Lodi Crema TV" allegato A al presente provvedimento*».

Quanto approvato dal Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia risulta meritevole di accoglimento.

L'Associazione Lodi Crema si è resa responsabile della violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, dal momento che ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non riconoscibili e come tali distinguibili nettamente dal resto della programmazione televisiva, in quanto mandate in onda prive di mezzi di evidente percezione ottica, ossia senza la presenza delle dovute scritte nel corso della diffusione delle stesse.

Il medesimo fornitore di servizi media audiovisivi si è reso responsabile, altresì, della violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 39, comma 1, *lett. c*), del d.lgs. n. 177/05, dal momento che si è riscontrata un'effettiva esortazione di stampo reclamistico, assimilabile nella sostanza a quella tipica della pubblicità tradizionale, caratterizzata da riferimenti specifici di carattere promozionale al prodotto dello *sponsor*.

Inoltre, l'Associazione Lodi Crema, è incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP, dal momento che il conduttore del programma televisivo denominato "*Dedicato a voi*" ha presentato, nel contesto dello stesso, comunicazioni commerciali audiovisive, come sopra riportato.

Quanto, poi, al "*mero errore di programmazione dell'addetto*", quale causa di esclusione di responsabilità, quello non rileva, in quanto, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata.

Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, né potrebbe rilevare la buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 689 del 1981, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001, n. 6383; Cass. 9 settembre 2002, n. 13072; Cass. 4 luglio 2003, n. 10607; Cass. 15 giugno 2004, n.

11253; Cass. n. 13610 del 2007; Cass. 11 giugno 2007, n. 13610; Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781; Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

In conclusione, la violazione delle disposizioni normative sopra citate non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, cui è tenuto, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 39, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. n. 177/05, i servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati *“non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici nei programmi televisivi e i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta *“pubblicità”* o *“televendita”*, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive, incluse le telepromozioni e le televendite, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

B. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, considerata la rilevazione di non numerosi episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, nel corso dell'intera settimana di trasmissione della programmazione televisiva sottoposta a controlli, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori ed eccessivi vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è limitata a dichiarare di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La mancata disponibilità dei bilanci dell'Associazione Lodi Crema (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica dell'Associazione medesima;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive e deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoqua-rantasei/50) corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 7 giornate di programmazione televisiva (n. sette) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

all'Associazione Lodi Crema, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario in ambito locale "Lodi Crema TV", cod. fisc. 01423570199, con sede legale in Crema (CR), Via IV Novembre, n. 51/G, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 37, comma 1, e 39, comma 1, *lett. c*), del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 253/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 253/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

